

CAMERA PENALE DI BOLZANO
KAMMER DER SÜDTIROLER STRAFVERTEIDIGER



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

DELIBERA DEL 4.03.2024

Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati per il giorno 20 marzo 2024

(ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000)

La Camera Penale di Bolzano

lette

le motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 2.3.2024,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

- a) ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che **l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di un (1) giorno** e si terrà **il giorno 20 marzo 2024**;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane di data 2.03.2024, a seguito della precedente astensione ed alla luce degli argomenti nello specifico trattati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, censura la perdurante condizione di sovraffollamento carcerario e lo stato inumano e degradante della detenzione nel nostro paese. Si evidenzia che il fenomeno dei suicidi avvenuti in carcere nei primi 58 giorni del 2024 è in continua ascesa, si ritiene che occorre sensibilizzare l'opinione pubblica e, soprattutto, persuadere il Governo, il Parlamento e la politica tutta circa la necessità di adottare atti di clemenza generalizzati, quali l'indulto o l'amnistia, legiferare urgentemente in materia di concessione della liberazione speciale anticipata, introdurre il sistema del "numero chiuso" ovvero ogni altro strumento atto a limitare in futuro il ripetersi del fenomeno del sovraffollamento, prevedendo altresì misure extradetentive speciali per detenuti in espiazione breve e operare una congrua depenalizzazione, oltre che ridimensionare l'impiego delle misure cautelari personali intramurarie, riconducendole ai principi liberali del minor sacrificio possibile e della presunzione di

via della Mostra 3 – 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 319800 | Fax +39 0471 319899

e-mail: info@camerapenale.bz.it

web: www.camerapenale.bz.it

CAMERA PENALE DI BOLZANO
KAMMER DER SÜDTIROLER STRAFVERTEIDIGER



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

innocenza. Nonostante l'emergenza umanitaria in atto imponga un cambio di passo immediato, non si è ancora registrata una chiara e netta presa di posizione del Governo volta a rimediare all'ingravescente fenomeno del sovraffollamento che l'Unione ribadisce con forza e determinazione il proprio appello al Governo e a tutte le forze parlamentari affinché si possa realizzare, tutti insieme, l'obiettivo di arrestare con efficacia il terribile fenomeno dei suicidi in carcere, con l'assoluta convinzione che **"NON C'E' PIU' TEMPO"**.

- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerapenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.),
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Bolzano, 4 marzo 2024

il Segretario della Camera Penale di Bolzano

avv. Andreas Tscholl

Il Presidente della Camera Penale di Bolzano

avv. Carlo Bertacchi